

SCHEDA TECNICA

REGOLAZIONE TARIFFARIA DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 2024-2027

616/2023/R/eel (*)

Con la delibera 616/2023/R/eel¹, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri tariffari di regolazione infrastrutturale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il sesto periodo di regolazione (2024-2027).

In particolare, la delibera, che segue il documento per la consultazione 423/2023/R/eel², stabilisce quanto segue:

- **Meccanismi di promozione delle aggregazioni tra imprese distributrici:**

- Sono confermati i meccanismi di incentivazione delle forme di aggregazione strutturalmente stabili, escludendo l'incentivazione di affitti di rete e confermando la possibilità già vigente nel corrente periodo di regolazione di ricorrere per l'aggregazione di imprese allo strumento contrattuale denominato "contratto di rete";
- nel caso di aggregazioni che coinvolgano una impresa in regime ROSS e una o più imprese in regime parametrico e nel caso di aggregazioni tra due o più imprese in regime parametrico, sono confermate le misure incentivanti già vigenti basate sulla valorizzazione del capitale investito delle imprese in regime parametrico oggetto di aggregazione, sulla base del valore del capitale investito implicitamente riconosciuto nella tariffa parametrica e sull'erogazione di un incentivo una-tantum fissato pari al 30% dei costi operativi riconosciuti alle imprese in regime parametrico oggetto di aggregazione;
- nel caso di aggregazioni che coinvolgano una impresa che serve oltre 100.000 clienti finali e una impresa che serve tra i 25.000 e i 100.000 clienti finali, è introdotta una forma di incentivo basata sull'erogazione di una premialità una tantum pari a 50 euro per punto di prelievo servito dall'impresa per operazioni di aggregazione portate a termine entro la fine del 2025 e pari a 40 euro per punto di prelievo per aggregazioni concluse nel 2026 e nel 2027;
- il meccanismo di premialità una tantum di cui al precedente alinea è esteso anche alle aggregazioni di due o più imprese di varia dimensione (inferiore a 100.000 punti di prelievo serviti) che consentano il raggiungimento della soglia di 100.000 clienti finali serviti, prevedendo che possano concorrere al meccanismo di agevolazione anche le acquisizioni di porzioni di rete qualora comportino la razionalizzazione del territorio servito in coerenza con le disposizioni del Decreto Bersani;

- **Promozione della razionalizzazione degli asset di rete in alta tensione:**

- È introdotto un meccanismo incentivante caratterizzato da un premio *una tantum* da erogare all'impresa distributtrice per la cessione di elementi lineari in alta tensione espresso in percentuale rispetto al costo storico, opportunamente rivalutato, delle linee AT oggetto di cessione, a condizione che l'impresa distributtrice ceda l'intero insieme delle proprie linee AT; il premio *una tantum* è fissato pari a:
 - 4% per acquisizione portate a termine entro il 2025;
 - 3% per acquisizione portate a termine nel 2026 e nel 2027;
- È introdotto un meccanismo incentivante anche per la cessione di stalli AT e sbarre AT delle cabine primarie, espresso in percentuale rispetto al valore delle immobilizzazioni nette opportunamente determinato in coerenza con i criteri di riconoscimento tariffario, senza vincoli sulla cessione di una percentuale minima di elementi ai fini dell'attivazione della premialità; il premio una tantum è fissato pari a:
 - 4% per acquisizione portate a termine entro il 2025;
 - 3% per acquisizione portate a termine nel 2026 e nel 2027;

¹ che si inquadra nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 165/2023/R/eel.

² con il quale l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in materia di criteri di regolazione infrastrutturale (tariffari, di regolazione output-based e della qualità) del servizio di distribuzione e misura elettrica per il sesto periodo di regolazione, a completamento dei criteri ROSS,

- **Revisione dei criteri per la determinazione delle tariffe parametriche per il servizio di distribuzione:**
 - Si rimandano le eventuali revisioni strutturali del meccanismo di riconoscimento parametrico dei costi, a valere dall'anno 2025 e fino all'anno 2027 in esito ad apposito procedimento;
 - Viene prorogata per l'anno 2024 l'attuale metodologia di riconoscimento parametrico dei costi prevista dalla deliberazione 237/2018/R/eel con un peso della tariffa parametrica pari al 100%;
 - Con riferimento al meccanismo di gradualità di cui alla deliberazione 237/2018/R/eel, si introducono i seguenti pesi della tariffa parametrica per il periodo 2021-2023: a) 40% per l'anno 2021; b) 60% per l'anno 2022; c) 80% per l'anno 2023.

- **Regolazione tariffaria dell'energia reattiva:**
 - Viene semplificata la struttura tariffaria vigente con l'introduzione di un corrispettivo unitario unico da applicarsi agli eccessivi prelievi e immissioni di energia reattiva in corrispondenza di punti in media tensione e interconnessioni tra reti MT e un corrispettivo unitario unico in corrispondenza di punti in bassa tensione relativi a clienti finali e di punti di interconnessione tra reti in BT;
 - Si prevede la determinazione annuale delle due quote dei ricavi delle imprese distributrici conseguenti all'applicazione dei corrispettivi di energia reattiva relativi a clienti finali: una quota è destinata alla determinazione dei ricavi effettivi delle imprese distributrici al momento della perequazione e l'altra quota è trattenuta direttamente dalle imprese distributrici a copertura degli impatti esogeni sulle perdite.

- **Oneri amministrativi di cui all'articolo 28 del TIC 2020-2023:**
 - Si prevede che l'impresa distributtrice non applichi più i contributi in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi specificando che gli eventuali oneri amministrativi ancora sostenuti dalle imprese per lo svolgimento delle prestazioni regolate dal TIC siano compresi, quali costi riconoscibili, nella *baseline* dei costi operativi di cui all'Articolo 35 del TIROSS.

- **Criteri di riconoscimento dei costi straordinari tramite il fattore correttivo g di cui al comma 3.4 della deliberazione 237/2018/R/eel per le determinazioni tariffarie relative al periodo 2019-2023:**
 - il riconoscimento dei costi riconducibili ad obblighi normativi o specifiche disposizioni dell'Autorità è effettuato, al bisogno, secondo disposizioni e quantificazioni di volta in volta stabilite dall'Autorità anche a seguito, qualora necessario, di eventuale processo di consultazione;
 - gli investimenti in alta (o altissima) tensione e in cabine primarie AT/MT, sono riconoscibili limitatamente ai soli costi già sostenuti o da sostenere nell'ambito di investimenti già avviati (definendo come investimenti avviati quelli con percentuale di investimento sostenuto al 31 dicembre 2023 superiore al 10% rispetto al costo di investimento previsto) facendo riferimento all'applicazione di costi standard;
 - gli investimenti funzionali alle richieste di connessione di impianti di produzione che abbiano carattere di eccezionalità, sono ammessi al riconoscimento sulla base dei costi sostenuti dalle imprese, scorporando i relativi contributi in conto capitale a qualunque titolo percepiti a copertura di tali investimenti, qualora l'impresa dimostri la sussistenza di tutti i seguenti elementi:
 - richieste di connessione di impianti di produzione nel periodo 2020-2023 almeno pari al 15% della potenza di trasformazione della cabina primaria a cui è sottesa la rete di distribuzione in esame;
 - la presenza di inversioni di flusso sulla cabina primaria AT/MT nell'anno 2022 o nell'anno 2023 per almeno un terzo delle ore annue;
 - di aver sostenuto investimenti strettamente riconducibili a richieste di nuove connessioni di impianti di produzione nel periodo 2020-2023 superiori del 20% rispetto a quelli sostenuti nel periodo 2016-2019;
 - i rifacimenti significativi di porzioni di rete a fronte di calamità naturali o eventi assimilabili sono riconoscibili qualora la calamità impatti direttamente almeno lo 0,5% delle reti al livello di tensione per cui l'impresa distributtrice presenta istanza di riconoscimento di costi aggiuntivi tramite il fattore g, tramite applicazione di costi standard e, nelle more della loro definizione, tramite riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese.
 - ai sensi di quanto previsto dal comma 5.2 della deliberazione 649/2014/A, i soggetti interessati alle disposizioni relative al riconoscimento tramite fattore correttivo g degli investimenti per connessione di impianti di produzione sopra riportati, possono presentare entro il 12 febbraio 2024 osservazioni e

proposte motivate al fine di consentire eventuali adeguamenti o integrazioni delle previsioni di regolazione adottate (consultazione postuma).

Con la delibera, inoltre, si approvano e pubblicano i seguenti testi integrati che compendiano le decisioni sopra illustrate con i criteri di riconoscimento dei costi regolati dal TIROSS e dalla deliberazione 497/2023/R/eel relativa ai criteri applicativi ROSS per la parte relativa ai servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica:

- il TIT - testo integrato delle disposizioni tariffarie per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027 (Allegato A);
- il TIME - testo integrato per l'erogazione del servizio di misura elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027 (Allegato B);
- il TIC - testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione (TIC) a valere dal 1° gennaio 2024 (allegato C) che resterà in vigore fino a revisione complessiva della materia relativa alle connessioni (razionalizzazione testi integrati TIC e TICA relativi, rispettivamente alle connessioni passive e attive).

Per la trattazione degli orientamenti relativi alle tematiche di tipo tecnico-tariffario prospettati dall'Autorità nel documento per la consultazione 423/2023/R/eel nonché degli orientamenti sul fattore correttivo *g* contenuti nel documento per la consultazione 173/2023/R/eel, delle osservazioni pervenute in esito alle suddette consultazioni e delle decisioni finali dell'Autorità, si rimanda all'Allegato D del provvedimento.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento